

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI
ACCESSO, CON QUALSIASI VETTORE, ALLA CITTÀ ANTICA DEL COMUNE DI VENEZIA
E ALLE ALTRE ISOLE MINORI DELLA LAGUNA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26.02.2019

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.03.2019

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 24.10.2019

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche intervenute.
2. Il presente Regolamento istituisce e disciplina il contributo di cui all'art. 4, comma 3-bis del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, applicabile, ai sensi dell'art. 1, comma 1129 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, per l'accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
3. Il gettito del contributo è destinato a finanziare gli interventi di cui al citato art. 4, comma 3-bis del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 2 Presupposto del contributo

1. Come previsto ai sensi dell'art. 1, comma 1129 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, presupposto del contributo è l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna.
2. Il perimetro della Città antica del Comune di Venezia è individuato nell'Ambito Territoriale Omogeneo n. 1 "Venezia Città Antica" di cui al Piano di Assetto del Territorio, adottato dal Consiglio Comunale di Venezia con deliberazione n. 5 della seduta del 30-31 gennaio 2012, approvato dalla conferenza dei servizi decisoria tra Comune di Venezia e Provincia di Venezia, conclusasi il 30 settembre 2014 e ratificato con deliberazione della Giunta Provinciale di Venezia n. 128 del 10 ottobre 2014, la cui planimetria è riportata nell'Allegato sub 1 al presente Regolamento. Per "isole minori della laguna" si intendono quelle individuate ed elencate nell'Allegato sub 2 al presente Regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per vettore si intende qualunque soggetto, sia pubblico che privato, che svolga servizio di trasporto di persone a fini commerciali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) compagnie di navigazione, ivi incluse quelle di crociera, e ogni altro vettore navale regolarmente registrato presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
 - b) vettori ferroviari;
 - c) vettori che svolgono trasporto pubblico di linea terrestre ed acqueo;
 - d) vettori che svolgono trasporto pubblico non di linea quali, ad esempio, pullman, noleggio con conducente, taxi, anche acquei, ed i c.d. "Lancioni" granturismo;
 - e) vettori aerei che svolgono servizi di aviazione generale di trasporto passeggeri e che atterrino presso l'aeroporto G. Nicelli del Lido di Venezia.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. Il contributo di accesso è applicato in via alternativa alla imposta di soggiorno di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e deve essere corrisposto, con le modalità stabilite nel presente Regolamento, da ogni persona fisica che, utilizzando qualsiasi vettore, come definito al precedente articolo 2, acceda alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna, salvo i soggetti esclusi o esenti individuati ai sensi dei successivi articoli 4 e 5.
2. Il pagamento del contributo è unico per l'accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna e pertanto, il contributo pagato per l'accesso alla Città antica del Comune di Venezia vale anche per l'accesso alle isole minori della laguna e viceversa.
3. Il soggetto passivo è obbligato a conservare e ad esibire, ai soggetti appositamente preposti dal Comune all'esercizio delle funzioni di controllo, i titoli attestanti il pagamento del contributo di accesso e/o l'esclusione/esenzione.

Articolo 4

Esclusioni

1. Il pagamento del contributo di accesso non è dovuto dai soggetti individuati all'art. 4, comma 3-bis del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ossia:
 - a) dai residenti nel Comune di Venezia;
 - b) dai lavoratori, anche pendolari:
 - dipendenti, che prestano la propria attività lavorativa, continuativamente o anche temporaneamente, nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;
 - autonomi od imprenditori, aventi la loro sede d'affari o domicilio nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;
 - dipendenti o autonomi ed equiparati, o imprenditori che accedano, in ragione della propria attività lavorativa, alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna;
 - c) dagli studenti, anche pendolari, delle scuole di qualsiasi ordine e grado, degli istituti universitari e post universitari che hanno sede operativa nella Città antica del Comune di Venezia o nelle altre isole minori della laguna;
 - d) dai soggetti e dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'IMU nel Comune di Venezia.
2. I soggetti esclusi dal pagamento del contributo ai sensi del presente articolo devono dimostrare la propria condizione, permanente o temporanea, mediante apposita autocertificazione, certificazione o dichiarazione propria o da parte di terzi soggetti, secondo le modalità operative, permanenti o temporanee, stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa sulla *privacy* di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs.

30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento del contributo di accesso:
 - a) soggetti soggiornanti nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 del Regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune di Venezia situate all'interno del territorio comunale e atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, nella misura in cui siano soggetti all'imposta di soggiorno di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; detta esenzione è riconosciuta dal giorno di arrivo a quello di partenza presso la struttura ricettiva;
 - b) soggetti nati nel Comune di Venezia;
 - c) residenti nella Città metropolitana di Venezia;
 - d) residenti nella Regione Veneto;
 - e) possessori della carta *Citypass* "Venezia Unica" con abilitazione Cartavenezia per accedere al servizio di trasporto pubblico di navigazione lagunare;
 - f) bambini di età inferiore a 6 anni;
 - g) soggetti affetti da disabilità, la cui condizione sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104 o analoga normativa estera, ed eventuale accompagnatore;
 - h) soggetti che pratichino terapie o che debbano effettuare una visita medica presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
 - i) soggetti che assistano o accompagnino degenti presso strutture sanitarie site nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
 - j) soggetti che accedano alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna al fine di partecipare a competizioni sportive riconosciute dal CONI, sue Federazioni, o da Enti di Promozione Sportiva;
 - k) soggetti che accedano alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna, attraverso linee di TPL appositamente istituite per il trasporto esclusivo all'impianto sportivo, al fine di assistere alla relativa competizione sportiva;
 - l) amministratori pubblici e autorità pubbliche che si rechino nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna per ragioni istituzionali;
 - m) volontari che offrano il proprio servizio nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna, in occasioni di eventi e/o manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione

- Comunale ed in quelle organizzate dalla Città Metropolitana di Venezia e/o dalla Regione Veneto;
- n) volontari che offrano il proprio servizio nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna in caso di emergenze;
 - o) partecipanti a manifestazioni a pagamento organizzate dall'Amministrazione Comunale o patrocinate dall'Amministrazione Comunale individuate con deliberazione della Giunta Comunale;
 - p) partecipanti a manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale individuate con deliberazione della Giunta Comunale in possesso di apposito pass di accredito rilasciato dal Comune;
 - q) personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine, incluso il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che acceda alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna per esigenze di servizio;
 - r) componenti del nucleo familiare anagrafico di coloro i quali abbiano stipulato un contratto di locazione abitativa, ad uso non turistico, avente ad oggetto un immobile sito nella Città antica o nelle altre isole minori della laguna;
 - s) coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado di soggetto detenuto nelle case circondariali o di reclusione della Città antica del Comune di Venezia, in visita allo stesso;
 - t) coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, parenti o affini fino al 3° grado di residenti nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna;
 - u) coniuge, unito civilmente, convivente come dichiarato ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, unito civilmente, parenti o affini fino al 3° grado del defunto, partecipanti al funerale nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna;
 - v) coniuge, convivente come dichiarato ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 76, unito civilmente, parenti o affini fino al 3° grado in visita a soggetti ospitati presso strutture socio-sanitarie situate nella Città antica del Comune di Venezia o nelle isole minori della laguna;
 - w) parti processuali e testimoni in procedimenti che si svolgono nella Città antica del Comune di Venezia e nelle isole minori della laguna;
 - x) persone convocate per ragioni di giustizia o altre ragioni di pubblico interesse presso uffici pubblici o giudiziari siti nella Città antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna;
 - y) i soggetti passivi che abbiano pagato il contributo di accesso per l'utilizzo di un vettore navale regolarmente registrato presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale per i giorni successivi a quello di approdo fino a quello di partenza della nave;

- z) i soggetti passivi che accedono alla Città Antica del Comune di Venezia con vettori in regola con il pagamento della Ztl Bus del Comune di Venezia cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 22 maggio 2002 e successive deliberazioni di Giunta Comunale di applicazione.
2. I soggetti esenti dal pagamento del contributo ai sensi del presente articolo devono dimostrare la propria condizione, permanente o temporanea, mediante apposita autocertificazione, certificazione o dichiarazione propria o da parte di terzi soggetti, secondo le modalità operative, permanenti o temporanee, stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa sulla *privacy* di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche.

Articolo 6

Misura e validità del contributo

1. La misura del contributo di accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna è fissata in euro 6,00 per tutti i giorni dell'anno, salvo che nei giorni di "bollino verde", "bollino rosso" e di "bollino nero", come di seguito definiti.
2. Sono definiti giorni di "bollino verde" quelli in cui è previsto un limitato afflusso nella Città Antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna; la misura del contributo di accesso per tali giorni è qui fissato in euro 3,00.
3. Sono definiti giorni di "bollino rosso" quelli in cui è prevista una criticità di afflusso nella Città Antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna; la misura del contributo di accesso per tali giorni è qui fissato in euro 8,00.
4. Sono definiti giorni di "bollino nero" quelli in cui è prevista un'eccezionale criticità di afflusso nella Città Antica del Comune di Venezia e nelle altre isole minori della laguna; la misura del contributo di accesso per tali giorni è qui fissato in euro 10,00.
5. In caso di plurimi accessi alla Città antica del Comune di Venezia e alle isole minori della laguna per un periodo di sette giorni consecutivi, è dovuto un contributo di accesso di importo pari alla somma dei tre contributi giornalieri più alti in detto periodo.
6. I giorni di bollino verde, rosso e nero sono individuati con delibera di Giunta Comunale, di norma, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
7. In considerazione delle particolari modalità di accesso alla Città antica del Comune di Venezia tramite i vettori di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), il contributo di accesso è determinato in euro 7,00 per ogni titolo di viaggio comunque denominato emesso dal vettore. Tale contributo in misura fissa non potrà in ogni caso essere determinato in misura inferiore alla media del

valore dell'importo dell'entità del contributo previsto in ogni giornata dell'anno determinato ai sensi dei precedenti commi 1, 2, 3 e 4.

L'applicazione di tale contributo in misura fissa è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione di una convenzione che disciplini forme e modalità di comunicazione al passeggero atte a favorire un turismo sostenibile e consapevole della Città di Venezia secondo uno schema approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

8. Il titolo attestante il pagamento del contributo di accesso ha validità giornaliera fino alle ore 24:00 del giorno indicato nel titolo stesso e deve riportare, ai fini della sua validità, in caso di riscossione diretta da parte del Comune, il nome e cognome del soggetto passivo.
9. Le modifiche dell'ammontare del contributo di accesso così come determinato ai sensi del presente articolo saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 7 Riduzioni

1. Al fine di favorire un turismo sostenibile e consapevole nonché l'adozione di buone pratiche in ambito turistico, in considerazione del ruolo della Città di Venezia nel sistema turistico veneto, a favore dei soggetti soggiornanti presso strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale nel territorio della Regione Veneto è prevista una riduzione del contributo di accesso pari al 50% rispetto agli importi di cui all'articolo 6, commi 1, 3, e 4 del presente Regolamento, subordinatamente alla stipula di apposite convenzioni da sottoscrivere tra il Comune di Venezia, le singole strutture ricettive ed i Comuni interessati ove è sita la struttura ricettiva, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta Comunale. La riduzione di cui al presente comma non viene pertanto applicata nelle giornate di "bollino verde" di cui al comma 2 dell'art. 6.
2. L'acquisto del titolo attestante il pagamento del contributo di accesso in misura ridotta ai sensi del presente articolo può avvenire secondo modalità stabilite dalla Giunta Comunale che assicurino la legittimazione ad acquisire il contributo in misura ridotta da parte del soggiornante presso la struttura ricettiva.

Articolo 8 Riscossione diretta del Contributo di accesso da parte del Comune

1. Il Comune di Venezia provvede in via ordinaria alla riscossione diretta del contributo di accesso, in considerazione delle particolari modalità di accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle isole minori della laguna, secondo quanto stabilito nei commi successivi.

2. In considerazione delle plurime modalità di vendita del biglietto di trasporto, dei diversi punti di partenza dei vettori che accedono alla Città antica ed alle isole minori della laguna, delle diverse modalità di accesso, la riscossione diretta del contributo di accesso da parte del Comune nei casi di:
 - vettori che svolgono il trasporto pubblico di linea terrestre ed acqueo;
 - vettori ferroviari;
 - compagnie di navigazione, ivi incluse quelle di crociera e ogni altro vettore navale regolarmente registrato presso l'autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale che non hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 6, comma 7;è subordinata alla stipula di una convenzione con il vettore che disciplini (i) le modalità attraverso le quali il vettore è tenuto ad informare i passeggeri dell'obbligo di corrispondere il contributo di accesso e (ii) le modalità con le quali si consente al Comune di Venezia di effettuare l'attività di controllo a bordo dei mezzi dei vettori al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi di pagamento da parte dei soggetti passivi. Lo schema di convenzione di cui al presente comma è approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
3. In assenza della sottoscrizione della convenzione di cui al comma precedente, il contributo di accesso è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto o al corrispettivo comunque denominato, dal vettore secondo le modalità di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
4. La riscossione diretta del contributo di accesso può essere affidata anche a società "in house" del Comune di Venezia.
5. La vendita dei titoli del contributo di accesso ai soggetti passivi deve avvenire tenendo conto delle tariffe approvate, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 13, comma 15-quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 nonché dell'art. 3, comma 2, della L. 27 luglio 2000, n. 212.
6. L'individuazione delle modalità di riscossione sono approvate con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 9

Riscossione del Contributo di accesso da parte del vettore unitamente al prezzo del biglietto

1. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 3 per i quali non viene stipulata la relativa convenzione, e nel caso di vettori di cui all'articolo 2, comma 3 lettera a) che non sottoscrivono la convenzione di cui all'articolo 6, comma 7, il contributo di accesso è riscosso dal vettore unitamente al prezzo del biglietto o al corrispettivo comunque denominato.
2. I vettori obbligati alla riscossione sono responsabili del pagamento del contributo al Comune di Venezia, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. I vettori obbligati alla riscossione hanno altresì l'obbligo di rendere la

dichiarazione prevista all'art. 4, comma 3-bis del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 entro il 28 febbraio di ciascun anno. Il contenuto della dichiarazione e le procedure operative di presentazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

3. I vettori obbligati alla riscossione hanno inoltre l'obbligo di porre in essere i seguenti adempimenti:
- a) informare il soggetto passivo del contributo, con ogni necessaria modalità, anche informatica o telematica dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per corrisponderlo;
 - b) riscuoterlo, unitamente al prezzo del biglietto o al corrispettivo comunque denominato, rilasciando quietanza dell'avvenuta riscossione, anche tramite la semplice indicazione sul biglietto o sulla ricevuta di pagamento, pure a mezzo timbro;
 - c) inviare una comunicazione, secondo un modulo fornito dal Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, contenente i dati rilevanti per l'Amministrazione che saranno individuati con deliberazione della Giunta Comunale, disciplinante anche le modalità di trasmissione, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche;
 - d) riversare il contributo riscosso nei termini e secondo le modalità di cui al successivo articolo 10;
 - e) inviare al Comune le comunicazioni/documentazioni eventualmente ricevute relative alle fattispecie di esclusione, esenzione e riduzione del contributo da parte dei soggetti passivi trasportati.

Articolo 10

Versamento del contributo da parte del vettore

1. Il vettore obbligato alla riscossione effettua il versamento al Comune di Venezia di ogni somma riscossa a titolo di contributo di accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al mese di riscossione, mediante versamento con bonifico bancario o altre forme attivate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 11

Disposizioni in tema di controllo e accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo sull'applicazione e sul versamento del contributo di accesso, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni, l'Amministrazione comunale può utilizzare gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione ed in particolare:

- a) invitare i soggetti passivi e i vettori obbligati alla riscossione ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai vettori obbligati alla riscossione questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) effettuare ispezioni e sopralluoghi mediante personale a ciò autorizzato.
2. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica sul contributo di accesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 12

Sanzioni amministrative e tributarie

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473, nonché secondo le previsioni dell'art. 4, comma 3 bis del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e le disposizioni del presente articolo.
2. A ciascun soggetto passivo del tributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, qui fissata da Euro 50,00 a Euro 300,00 in caso di: (i) mancata esibizione ai soggetti appositamente preposti dal Comune all'esercizio delle funzioni di controllo dei titoli attestanti il pagamento del contributo di accesso e/o l'esclusione/esenzione o utilizzo di un titolo in data diversa da quella di validità del titolo stesso; (ii) rilascio di dichiarazioni mendaci al fine di ottenere esclusioni, esenzioni o riduzioni del contributo di accesso previste dal presente Regolamento, nonché (iii) violazione di ogni altra previsione del presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal presente Regolamento ai sensi dell'art. 46 o 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive previste dal presente Regolamento e dai provvedimenti attuativi, rese ai sensi degli articoli 46 e 47, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Articolo 13

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di contributo di accesso, di sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine indicato nell'atto notificato, sono riscosse coattivamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia tributaria.

Articolo 14

Rimborsi

1. Nel caso di riscossione diretta del contributo di accesso da parte del Comune, il contributo è rimborsabile esclusivamente fino al giorno antecedente al giorno di validità del relativo titolo secondo modalità che saranno individuate nell'apposito sistema di vendita.
2. Nel caso di riscossione del contributo di accesso unitamente al prezzo del biglietto o al corrispettivo comunque denominati tramite il vettore, il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso può avvenire solo nel caso in cui il titolo attestante il pagamento del contributo di accesso sia riferibile univocamente ad un titolo di viaggio nominativo e, se la richiesta di rimborso deriva dal mancato accesso alla Città antica del Comune di Venezia e alle isole minori della laguna, il soggetto richiedente deve dimostrare il mancato utilizzo del titolo di viaggio emesso dal vettore.
4. Nei casi di versamento del contributo di accesso da parte del vettore in misura superiore rispetto a quanto effettivamente riscosso dai passeggeri, questi ha diritto a chiederne la restituzione secondo le norme che regolano il pagamento dell'indebito di cui all'art. 2033 del cod. civ..

Articolo 15 Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, per il solo anno 2020, vengono stabilite le seguenti disposizioni transitorie:
 - (i) in deroga alle previsioni di cui all'art. 6, comma 1, la misura del contributo è fissata in euro 3,00;
 - (ii) in deroga alle previsioni di cui all'art. 6, comma 3, la misura del contributo nelle giornate di "bollino rosso" è fissata in euro 6,00;
 - (iii) in deroga alle previsioni di cui all'art. 6, comma 4, la misura del contributo nelle giornate di "bollino nero" è fissata in euro 8,00;
 - (iv) in deroga alle previsioni di cui all'art. 6, comma 7, la misura del contributo è fissata in euro 5,00;
 - (v) in deroga alle previsioni di cui all'art. 7, non viene applicata la riduzione ivi prevista.

Articolo 16 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e le relative modalità applicative sono stabilite mediante delibera di Giunta Comunale.

2. Gli adempimenti a carico dei soggetti passivi e dei vettori decorrono dal 1 luglio 2020 ed in ogni caso non prima del termine di cui all'art. 13, comma 15-quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Allegato 1

ATO 1 Venezia città antica



Allegato 2

Elenco Isole minori:

1. Lido di Venezia (compreso Alberoni e Malamocco)
2. Pellestrina
3. Murano
4. Burano
5. Torcello
6. Sant Erasmo
7. Mazzorbo
8. Mazzorbetto

9. Vignole
10. S. Andrea
11. Monte dell'oro
12. S. Cristina
13. La Cura
14. S.Ariano
15. La Salina
16. Buel del Lovo
17. La certosa
18. Batteria Carbonera
19. Madonna del Monte
20. Crevan
21. S.Francesco del Deserto
22. Tessera
23. S.Giacomo in Paludo
24. Isola di S.Giuliano
25. Isola di Campalto
26. Lazzareto Nuovo
27. S.Secondo
28. Trezze
29. S.Giorgio in Alga
30. S.Maria delle Grazie
31. S.Servolo
32. S.Clemente
33. S.Lazzaro degli Armeni
34. S.Angelo delle Polveri
35. Sacca Sessola
36. Lazzaretto Vecchio
37. S.Spirito
38. Campana – Podo
39. Poveglia
40. Ex Poveglia
41. Batteria Fisolo
42. Ottagono Abbandonato
43. Ottagono Alberoni
44. Ottagono S.Pietro
45. Ottagono Ca'Roman
46. Cason Montiron
47. Motta dei Cunicci
48. Motta S. Lorenzo
49. Faro Spignon.